



**Repubblica Italiana**

**In nome del popolo italiano**

**Tribunale ordinario di Catanzaro**

**Sezione specializzata in materia di imprese**

in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott.ssa Maria Concetta Belcastro, Presidente,

dott.ssa Song Damiani, Giudice,

dott.ssa Francesca Rinaldi, Giudice estensore,

ha pronunciato la seguente

**Sentenza**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1727 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, posta in deliberazione all'udienza del 4 luglio 2023, svoltasi mediante trattazione scritta, con concessione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di venti giorni per repliche e vertente

tra

Francesco s.r.l., C.F.

in persona dell'amministratore unico in carica

*pro tempore*, rappresentata e difesa dagli

*attrice*

e

Consorzio

- s.r.l., C.F.

*convenuto*

**Conclusioni delle parti:** come da note di trattazione scritta depositate.

**ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con atto di citazione, in riassunzione del giudizio promosso innanzi al collegio arbitrale nominato dal Presidente del Tribunale di Cosenza, la Francesco s.r.l. ha convenuto, innanzi al Tribunale di Catanzaro, il Consorzio - s.r.l., chiedendo al Tribunale di "dichiarare la esclusione della Francesco S.r.l. da socio della

( Soc. Consortile a responsabilità limitata, disposta con deliberazione del 30



gennaio 2017, comunicata al socio escluso il 1 febbraio 2017, nulla, arbitraria, ingiusta ed illegittima anche, eventualmente come conseguenza della nullità, invalidità della presupposta clausola di cui all'art. 43 lett. B) e c) dello Statuto della ( Soc. Consortile a responsabilità limitata, applicata con il provvedimento di esclusione impugnato; conseguentemente in accoglimento della presente opposizione ed impugnativa, dichiarati nulla e/o annulli l'esclusione stessa. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarre in favore degli avvocati antistatari”.

Con comparsa di risposta, si è costituito in giudizio il Consorzio - s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda “*perché inammissibile, improcedibile ovvero infondata per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede. Con vittoria di spese e competenze*”.

Successivamente, con ricorso cautelare proposto in corso di causa, la Francesco s.r.l. ha chiesto al Tribunale adito che “*ordini anche inaudita altera parte, alla Consortile di continuare a consentire alla esponente consorziata il concreto ed effettivo esercizio delle prerogative e dei diritti tutti, nessuno escluso, di socio della ( Soc. Cons. a r.l., o comunque adottati tutti i provvedimenti opportuni e necessari affinché sia consentito alla esponente consorziata il concreto ed effettivo esercizio dei detti prerogative e diritti, accertata e dichiarata la non esecutività e/o sospensione degli effetti (finora riconosciuta da controparte) della disposta esclusione da socio ancora sub judice. Solo in via del tutto subordinata ed occorrendo, sospenda anche inaudita altera parte l'esecuzione e/o l'esecutività e/o gli effetti della deliberazione impugnata del 30/1/2017 della ( Soc. Cons. a r.l. e dei provvedimenti in essi contenuti, in particolare della impugnata esclusione da socio, con ogni ulteriore misura cautelare atta a garantire il diritto fatto valere in giudizio. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite*”.

Il Consorzio s.r.l. ha resistito nel sub-procedimento, chiedendo il rigetto della domanda cautelare “*perché inammissibile, improcedibile ovvero infondata per tutti i motivi di cui alla narrativa che precede. Con vittoria di spese e competenze*”.

In accoglimento della domanda cautelare dell'odierna attrice, con ordinanza del 29 agosto 2018, questo Tribunale ha disposto la sospensione degli “*effetti della delibera assembleare adottata dalla soc. consortile a responsabilità limitata in data 30.01.2017 e comunicata in data 1.02.2017, con conseguente diritto della Francesco s.r.l. di esercitare i diritti e le prerogative connesse alla qualità di socio per come chiarito in parte motiva*”, rinviando il regolamento delle spese del procedimento al merito.



Avverso l'ordinanza cautelare su indicata, il Consorzio ha proposto reclamo *ex art. 669-terdecies c.p.c.*, che è stato rigettato con provvedimento del 3 dicembre 2018, con rinvio del regolamento delle spese della fase di reclamo al merito.

La causa, istruita solo mediante acquisizione della documentazione prodotta, all'esito dell'udienza del 4 luglio 2023, previa precisazione delle conclusioni come da note di trattazione scritta depositate, è stata trattenuta in decisione, con concessione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per repliche.

-----

Con l'atto introduttivo del presente giudizio la Francesco s.r.l. ha impugnato il verbale dell'assemblea dei soci del 30 gennaio 2017 nella parte in cui l'organo sociale ha deliberato la sua esclusione dal Consorzio s.r.l..

In particolare, a fondamento dell'impugnazione, l'attrice ha dedotto: a) l'infondatezza degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, poiché l'unico fatto addebitato quale motivo di esclusione - ossia, l'illecito incasso dell'importo di €. 152.196,17, avente titolo nel decreto ingiuntivo n. 73/2013 del Tribunale di Catanzaro emesso in favore del consorzio - è falso e ciò renderebbe il provvedimento di esclusione illegittimo; b) la nullità delle lett. b) e c) dell'art. 43 dello statuto del consorzio, in quanto "*formulata in modo eccessivamente generico in spregio al dettato di cui all'art. 2473 bis del codice civile*".

La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta per le ragioni di seguito esposte.

In via preliminare, va confermato il rigetto dell'eccezione del convenuto di inammissibilità della domanda per essersi formato il giudicato sulla pronuncia con la quale il giudice ordinario (nel giudizio n. 981/2017 R.G.A.C. di questo Tribunale) ha dichiarato la litispendenza e disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

Sul punto, si ribadisce che l'ordinanza dell'11 ottobre 2017 (resa nel giudizio n. 981/2017 R.G.A.C. di questo Tribunale), con cui il giudice originariamente adito ha dichiarato la litispendenza, lungi dal creare un conflitto di competenza, ha preso atto dell'instaurazione di un giudizio arbitrale antecedente al giudizio dinnanzi al giudice ordinario (ossia quello di cui al n. 981/2017 su cit.) con identità di parti, *petitum* e *causa petendi* ed ha chiarito che il disposto di cui all'art. 817, secondo comma, c.p.c. va interpretato nel senso che una volta iniziato l'arbitrato soltanto gli arbitri hanno il potere di decidere sulla propria competenza.

Di conseguenza, una volta dichiarata la litispendenza per prevenzione del giudizio arbitrale, è incontestato anche dalla stessa convenuta che "*a seguito e per effetto della declaratoria di incompetenza degli arbitri la causa possa essere riassunta dinanzi al giudice competente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 50 c.p.c., come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza del*



16.09.2013 n. 223, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 819 ter c.p.c. nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'art.50 c.p.c.”.

L'eccezione di inammissibilità-improcedibilità della domanda deve, pertanto, essere interamente disattesa.

Venendo al merito, al fine di individuare la disciplina applicabile alla fattispecie, si rileva che il Consorzio s.r.l. è una società consortile a responsabilità limitata.

Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, in materia di società consortile costituita secondo il tipo delle società di capitali (nella specie, s.r.l.), la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello legale.

Invero, l'attributo «consortile» non indica un modello organizzativo societario, ossia un tipo, bensì unicamente uno scopo: le società consortili sono società - di qualunque tipo, salvo quello della società semplice - con scopo di consorzio. Esse cioè, richiamando l'espressione dell'art. 2615-ter, primo comma, c.c., sono società che assumono “*come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602*”.

Ciò posto, considerato che, come detto, oggetto del presente giudizio è l'impugnazione della delibera di esclusione dalla società adottata dall'assemblea dei soci del Consorzio

s.r.l., per la decisione della controversia occorre far riferimento alla disciplina generale afferente l'impugnazione di delibera assembleare prevista per le s.r.l., non sussistendo profili di incompatibilità con l'istituto della società consortile.

L'art. 2473 bis c.c. dispone che: “*l'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni del precedente articolo, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale*”.

La riforma del diritto societario, attuata con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, ha previsto, infatti, per le s.r.l., la possibilità di esclusione del socio nelle ipotesi specifiche indicate dall'atto costitutivo. L'introduzione dell'istituto dell'esclusione statutaria del socio, ampliando i margini di operatività dell'autonomia statutaria nei rapporti endosocietari, rappresenta un esempio dell'accentuazione dei tratti personalistici nel tipo sociale della s.r.l. e si aggiunge all'esclusione legale del socio moroso nell'esecuzione dei conferimenti regolata dall'art. 2466 c.c..

L'atto costitutivo, dunque, può prevedere “*specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio*”, con la conseguenza che l'esclusione del socio è possibile solo ove ricorrano due



circostanze e, cioè, che l'atto costitutivo predetermini, in modo specifico, le cause di esclusione e che tali ipotesi convenzionali siano tutte riconducibili al genere della "giusta causa".

Nella società a responsabilità limitata non basta, pertanto, il venir meno dell'*affectio societatis* per risolvere il vincolo sociale limitatamente ad un socio con una delibera assembleare adottata dalla maggioranza, ma occorre una apposita previsione statutaria che lo consenta. È necessario, dunque, che la giusta causa di esclusione sia espressamente indicata come tale dai soci nell'atto costitutivo o nello statuto e dunque investita di tale rilevanza dagli stessi. E la specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta causa è tesa, proprio, ad evitare che la decisione di esclusione possa di volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa (Trib. Milano, 23 luglio 2015; Trib. Roma, sez. spec. imprese, sent. 6 ottobre 2015).

L'esclusione del socio, dunque, "è possibile solo: a) nell'ipotesi - e all'esito del procedimento - previsto per il caso di renitenza del socio al versamento della quota di capitale da lui dovuta (art. 2466); b) ovvero quando l'atto costitutivo lo consenta; b.1) ma anche in tal caso (per l'ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima "sanzione privata" conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa) in ipotesi specifiche (ciò espresse e tassative); b.2) che integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis)" (Trib. Milano, sez. spec. impresa, ord. 9 gennaio 2020).

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non sarà mai unilateralmente risolvibile per decisione maggioritaria; né il canone di buona fede (che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell'esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre) consente in alcun modo, tantomeno per pretese applicazioni dirette dei precetti costituzionali genericamente citati dalla convenuta (ai quali la disciplina così sinteticamente tratteggiata pare pienamente conforme), di stravolgere tale equilibrato impianto normativo (cfr. Trib. Milano, sez. spec. impresa, su cit.).

Sotto il profilo dell'onere della prova, si osserva, inoltre, che, nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l'onere di provare i fatti posti a fondamento della deliberazione impugnata, in quanto la veste di convenuta che la società assume in sede processuale è meramente formale ed equivale, dal punto di vista sostanziale, a quella di attrice, quale parte che insista per la risoluzione del rapporto sociale.

Con riferimento specifico all'impugnazione di delibera assembleare di esclusione del socio di s.r.l., si è, infatti, evidenziato che la ripartizione degli oneri processuali si atteggia in detta situazione in modo non difforme da ogni altro giudizio a struttura oppositiva o impugnativa di un provvedimento giudiziale, o anche negoziale a contenuto vincolato a requisiti formali e sostanziali



sindacabili nel merito (Trib. Napoli, sez. spec. impresa, 2/12/2021; Trib. Milano, sez. spec. impresa, 04/03/2015).

La veste solo formale rivestita dall'attore in sede di impugnazione di delibera di esclusione del socio comporta, altresì, che la società ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto ed in base ai quali risulti adottata la deliberazione impugnata, senza poter invocare in giudizio, a sostegno della legittimità della medesima, fatti distinti e diversi, ancorché potenzialmente idonei a giustificare l'interruzione del rapporto societario (Cass. 26 settembre 2013 n. 22097; Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 16617 del 08/08/2016).

Venendo al caso in esame, deve, innanzitutto, essere esaminata la domanda attorea di nullità delle lett. *b)* e *c)* dell'art. 43 dello statuto del consorzio, in quanto tali disposizioni costituiscono la base giuridica della deliberazione di esclusione della Francesco s.r.l. dal consorzio convenuto.

Al riguardo, si osserva che l'art. 43 dello statuto del Consorzio – s.r.l., per quanto d'interesse, prevede che “*Sono cause di esclusione se il socio: [...] b) si sia reso colpevole di gravi inadempienze alle norme del presente Statuto; c) si sia reso inadempiente agli obblighi sanciti dal presente Statuto*”.

La domanda di nullità parziale della menzionata clausola statutaria è fondata in quanto le clausole statutarie su indicate risultano prive dei necessari caratteri di specificità e di gravità richiesti dall'art. 2473 *bis* c.c. in materia di cause statutarie di esclusione del socio dalla compagine societaria.

Il canone della specificità, infatti, esige una tipizzazione dei casi di esclusione, mediante l'individuazione di specifici accadimenti definiti e circoscritti (cfr., *ex multis*, Trib. Bolzano, sez. spec. impresa, 6 maggio 2020, n. 399; Trib. Trento, decreto 04.04.2013; Trib. Milano, ordinanza 07.11.2013; Trib. Milano, ordinanza 28.02.2014; Trib. Milano, ordinanza 23.07.2015; Trib. Milano, ordinanza 13.06.2016) con chiarezza tale da individuare le singole condotte giustificative dell'adozione del provvedimento di esclusione (cfr. Trib. Trento, sez. spec. impresa, decr. 4 aprile 2013), e la definizione specifica degli aspetti procedurali ricollegati alla sua operatività, quali le modalità di assunzione della delibera di esclusione, l'organo competente ad assumerla, le maggioranze necessarie, la comunicazione della delibera al socio escluso, l'eventuale ricorso a strumenti di conciliazione preventiva e il termine entro il quale il socio escluso possa fare opposizione (cfr. Trib. Napoli, sez. spec. impresa, 23 marzo 2022).

Il criterio di c.d. specificità, come osservato anche in dottrina, è, infatti, teso ad evitare abusi dell'istituto dell'esclusione del socio da parte della maggioranza della compagine societaria e



risponde all'esigenza del socio di prevedibilità delle ipotesi al verificarsi delle quali si può produrre l'effetto estromissivo.

La specificità è esclusa, dunque, allorché la clausola sia formulata in modo da lasciare ampio spazio alla discrezionalità interpretativa, essendo necessario che lo statuto tipizzi i comportamenti che costituiscono «giusta causa» di esclusione del socio, giacché altrimenti l'istituto si trasformerebbe in uno strumento, generale e generico, di reazione ad un qualsiasi e non predeterminato contegno del socio, in conflitto con gli interessi sociali.

La prescritta specificità consente, pertanto, di desumere l'illegittimità di tutte quelle clausole che, nei presupposti, evidenzino generiche “*gravi inadempienze del socio*” senza indicare specificatamente determinate tipologie di comportamento, dal momento che l'organo competente alla valutazione dei requisiti legittimanti l'esclusione del socio, sia esso amministrativo o assembleare, si vedrebbe assegnato un potere privo di adeguato controllo (cfr., Trib. Roma, sez. spec. impresa, 29 dicembre 2022, n. 19179 e Trib. Bolzano, 6 maggio 2020, Sez. Specializzata Imprese, che hanno dichiarato la nullità della clausola statutaria di esclusione del socio in presenza di “*inadempienze agli obblighi assunti nei confronti della società*”).

Inoltre, l'art. 2473-*bis* c.c. prevede quale ulteriore requisito per l'esclusione del socio la previsione di una «giusta causa».

Come evidenziato nella giurisprudenza di merito, “*quando il legislatore della riforma consente che lo statuto possa “prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio” non costringe all'elencazione di eventi che, se giudicati “a posteriori”, sarebbero qualificabili come casi di “giusta causa”, ma consente di introdurre nello statuto la previsione di eventi che da “quella” società sono “a priori” considerati, al fine dell'ordinato sviluppo della propria attività, elementi di grave turbativa, legittimanti per ciò l'allontanamento di uno dei membri di quella collettività, e quindi fattispecie di “giusta causa”. In sostanza, la “giusta causa” verificabile “a posteriori” non può non essere che un concetto valevole per l'ordinamento nel suo complesso e quindi per tutti i consociati che di quell'ordinamento sono parte; mentre la “giusta causa” specificata “a priori” è la giusta causa propria di quella data collettività che la definisce per sé, e che quindi potrebbe essere non generalizzabile al di fuori di quella collettività ove è stata definita e ove essa vige*” (Trib. Roma, sez. spec. impresa, n. 19179/2022).

Applicando, dunque, tali considerazioni in punto di diritto al caso di specie non può che rilevarsi l'insufficiente determinatezza e specificità delle clausole statutarie di cui alle lett. *b*) e *c*) dell'art. 43 dello statuto del Consorzio

– s.r.l..

Le menzionate lett. *b*) e *c*), – laddove prevedono l'esclusione in caso di “*gravi inadempienze alle norme del presente Statuto*” (art. 43, lett. *b*) dello statuto) o inadempimento “*agli obblighi*



sanciti dal presente Statuto” (art. 43, lett. c) dello statuto) – difettano, infatti, del necessario requisito della specificità, in quanto non individuano in alcun modo le condotte ovvero le ipotesi soggettive (supportate dalla giusta causa) che giustifichino l’esclusione del socio.

Le clausole impugnate non individuano, invero, ipotesi concrete e specifiche di esclusione del socio ma si limitano e per tale ragione dette clausole devono essere dichiarate nulle poiché in contrasto con il menzionato art. 2473-bis c.c..

In ragione della riscontrata nullità parziale dell’art. 43 dello Statuto, la deliberazione di esclusione della Francesco s.r.l. dal Consorzio s.r.l. risulta invalida, essendo stata assunta dal consorzio proprio sulla base delle clausole statutarie dichiarate nulle.

In definitiva, in accoglimento delle domande attoree, deve essere dichiarata la nullità delle lett. b) e c) dell’art. 43 dello statuto del Consorzio s.r.l. e, conseguentemente, annullata la deliberazione di cui al verbale dell’assemblea dei soci del 30 gennaio 2017 nella parte in cui l’organo sociale ha deliberato l’esclusione della Francesco s.r.l. dal Consorzio s.r.l. – s.r.l..

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014, nella formulazione *ratione temporis* applicabile: in ordine al procedimento cautelare e alla successiva fase di reclamo, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore dichiarato dall’attrice (art. 5, comma 1, e 14 c.p.c.) e previa esclusione della fase istruttoria che non si è svolta; in ordine al presente giudizio di merito, con riferimento al valore minimo, attesa la scarsa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 4 comma 1), dello scaglione tariffario relativo al valore dichiarato dall’attrice (art. 5, comma 1, e 14 c.p.c.).

#### **p.q.m.**

il Tribunale di Catanzaro, sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara la nullità delle lett. b) e c) dell’art. 43 dello statuto del Consorzio s.r.l.;
- annulla la delibera di esclusione della Francesco s.r.l. dal Consorzio s.r.l. di cui al verbale dell’assemblea dei soci del 30 gennaio 2017;
- condanna il Consorzio s.r.l. alla refusione in favore della Francesco s.r.l. delle spese di lite del procedimento cautelare di cui al n. 1727-1/2018 R.G.A.C., che liquida in complessivi € 1.823,00 per compenso, oltre rimborso



forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari;

- condanna il Consorzio - s.r.l. alla refusione in favore della Francesco s.r.l. delle spese di lite del reclamo di cui al n. 4448/2018 R.G.A.C., che liquida in complessivi €. 1.823,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari;

- condanna il Consorzio - s.r.l. alla refusione in favore della Francesco s.r.l. delle spese di lite del presente giudizio, che liquida in complessivi €. 4.889,90, di cui €. 1.080,90 per esborsi ed €. 3.809,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori costituiti dichiaratisi antistatari.

Si comunichi.

Così deciso a Catanzaro, nella camera di consiglio del 31 ottobre 2023.

*Il Giudice estensore*

*Dott.ssa Francesca Rinaldi*

*Il Presidente*

*Dott.ssa Maria Concetta Belcastro*

